DETERMINAZIONE N. 245

10 NOVEMBRE 2026

AREA DIREZIONE

OGGETTO: **SETTORE PATRIMONIO**: INCARICO PER LO STUDIO ACUSTICO PER LA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO E DELL'IMPATTO ACUSTICO (ART. 8 C. 2 E 3 DELLA LEGGE N. 447/1995) DEL NUOVO STUDENTATO A S. BARTOLAMEO TRENTO "BLOCCO G" SITO SULLA P.F. 1189 NEL C.C. DI TRENTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AL P.I. ALBERTO PIFFER TRAMITE LA PIATTAFORMA CONTRACTA

CIG: BDAF678E0B
CUP: H65G22000000006

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari tra cui i servizi abitativi.

Per l'attuazione di tale finalità l'Ente dispone di un patrimonio immobiliare, sia di proprietà che a disposizione a vario titolo, che intende ampliare al fine di fornire nuove soluzioni rispetto alle crescenti richieste di alloggio degli studenti.

In particolare, l'Ente intende realizzare l'immobile "*Blocco G*", a completamento delle residenze universitarie di San Bartolameo, nell'area individuata dalla p.f. 1189 C.C. Trento, acquistata a seguito dell'autorizzazione disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria n. 4 del 18 marzo 2022 e approvata dalla deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 668 di data 22 aprile 2022, giusto atto notarile del 27 aprile 2022 con Consorzio Formazione Cultura Servizi S.c., repertorio n. 75.850 registrato a Trento il 29 aprile 2022 al n. 10947.

Al fine di partecipare al bando del Ministero dell'Università e Ricerca (MUR) di cui al D.M. 1257 del 30 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 di data 16 febbraio 2022, il quale prevedeva l'erogazione di finanziamenti relativi a strutture residenziali universitarie, con le determinazioni del direttore n. 34, 36 e 40 di data 2 marzo 2022, sono stati approvati il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (di seguito anche DOCFAP) e il Documento di indirizzo alla Progettazione (di seguito anche DIP) ed è stato autorizzato l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico della progettazione preliminare e del Progetto di Fattibilità tecnico-economica (di seguito anche PFTE).

Previa deliberazione della Giunta provinciale n. 780 del 6 maggio 2022 con cui la Provincia di Trento ha messo a disposizione di Opera Universitaria le somme che esulano dal finanziamento del MUR, in data 17 maggio 2022, Opera ha trasmesso al MUR tutti i documenti progettuali necessari alla

richiesta di cofinanziamento, in particolare il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell'intervento (approvato con la succitata determinazione del Direttore n. 36 di data 2/3/2022) e il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), redatto dai professionisti incaricati, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, c. 3 lett. b) della L.p. 26/93 e dal D. Lgs. 50/2016, è stato acquisito al protocollo dell'Ente al n. 3502 di data 24/05/2022, successivamente aggiornato con nota di protocollo n. 13190 di data 21/11/2022.

A seguito dell'abrogazione del comma 7, lett. e) dell'art. 8 del D.M. 1257 del 30 novembre 2021, relativo allo stanziamento di fondi PNRR di cofinanziamento degli interventi proposti dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1632 del 8 settembre 2023, e successivamente con deliberazione n. 1777, del 21 novembre 2025, ha rimodulato i finanziamenti concessi all'Opera Universitaria per dare copertura al progetto "*Blocco G*" dello Studentato S. Bartolameo;

visto il D.M. 1488 del 6 novembre 2023 che ha ammesso il suddetto progetto a cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilità di risorse attraverso l'utilizzo di fondi statali, e visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca di data 5 agosto 2025 (Ulteriore scorrimento della graduatoria di cui alla fase 2 dell'allegato B del decreto 6 novembre 2023 - V bando legge n. 338/2000), pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 13/9/2025 (n. 213) con cui sono state messe a disposizione le risorse necessarie per l'intervento di Opera Universitaria, oggetto del presente provvedimento;

preso atto che la decisione del MUR di finanziare il progetto tramite fonti statali ha fatto venir meno, non solo gli obblighi stringenti derivanti dalla normativa PNRR, ma anche il disposto di cui all'art. 48 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, per cui alla stregua del parere del Ministero delle Infrastrutture n. 2017 del 28/05/2023, non trova applicazione la disciplina transitoria codicistica di cui all'art. 225 co. 8 del d.lgs. 36/2023 bensì rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 37, co. 38, della L.p. 9/2023, secondo cui, a partire dal 15 settembre 2023, "*i contenuti dei progetti elaborati secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato da questo articolo, ad eccezione dei casi in cui, alla data prevista dal comma 37, la progettazione di livello definitivo o esecutivo è già stata approvata o alla medesima data sono già stati acquisiti tutti i pareri necessari per la sua approvazione";*

preso atto della riduzione dei livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnico – economica e progetto esecutivo) e di un diverso contenuto minimo degli stessi sulla base del combinato disposto dall'art. 41 del d.lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.7;

considerata l'esigenza di adeguamento del PFTE alle previsioni del d.lgs. 36/2023, come aggiornato dal d.lgs. 209/2024, e al Dm 24/11/2025, riguardante l'adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi, che aggiorna e sostituisce la precedente versione a partire dal 2 febbraio 2026, in conseguenza della mancata approvazione entro il 15 settembre 2023 del progetto di fattibilità tecnico economica, inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca, ai fini della concessione dell'utilizzo dei fondi del PNRR;

dato atto che con determinazione del direttore n. 152 del 20 luglio 2026, per le motivazioni ivi contenute, è stato autorizzato l'affidamento diretto per l'incarico per l'adeguamento del PFTE del

nuovo studentato a S. Bartolameo Trento “Blocco G” a Nova Agenzia, con eccezione di quello attinente alla perizia geologica/geotecnica la quale verrà effettuata internamente attraverso l’ausilio dell’Ufficio geologia applicata alla protezione civile della Provincia autonoma di Trento;

visto infatti il quesito del supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3619 di data 23/06/2025, in base al quale una stazione appaltante non qualificata per la fase di progettazione e affidamento dei lavori può comunque affidare a un professionista esterno servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria in quanto “*la stazione appaltante deve avere la qualificazione per la progettazione e l’affidamento di servizi secondo le indicazioni di valore indicati al precitato art. 5 dell’Allegato II.4”;*

visto altresì il parere dell’Esperto risponde della Provincia Autonoma di Trento n. 515, evaso in data 18/02/2026, che nel menzionare il parere MIT testé citato, conferma sia la possibilità per la stazione appaltante di affidare gli incarichi di progettazione e di verifica di un’opera pubblica avvalendosi della qualificazione per la progettazione e affidamento di servizi e forniture, sia la facoltà di adottare gli atti tecnico – progettuali riguardanti l’approvazione dei documenti progettuali e la validazione della verifica, fermo restando l’obbligo di ricorso ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’art. 17 co. 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993;

dato atto che in data 25/06/2026, alla stregua dell’art. 7 co. 1 della L.p. 26/1993, è stato sottoscritto l’atto di delega stipulato dall’Opera Universitaria di Trento con l’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento (APOP) per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione del completamento dello Studentato S. Bartolameo (Blocco G), inserito nel Registro della raccolta contratti al Repertorio n. 395 avente ID 173625808 di medesima data, alla stregua di quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 del 24 aprile 2026, dalla determinazione del direttore n. 131 di data 15 giugno 2026 e dalla determinazione del dirigente dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche n. 6715 di data 23 giugno 2026;

considerato che nella fase di sviluppo della progettazione sono emerse ulteriori necessità in materia di studio acustico, al fine di ottenere l’autorizzazione del progetto e di evitare futuri contenzioni con l’affidatario dell’appalto integrato in fase di sviluppo della progettazione esecutiva nonché data l’esigenza di rispettare le strette tempistiche dettate dal fatto che l’appalto è soggetto a finanziamento MUR di cui sopra, si rende opportuno appaltare l’attività di studio acustico inerente all’analisi clima (art. 8 c. 3 della Legge n. 447/1995) ed impatto acustico (art. 8 c. 2 della Legge n. 447/1995) rientrante all’interno del Quadro Economico;

verificato che né all’interno dell’Ente, né in APOP, vi è personale disponibile in possesso dei requisiti di adeguata professionalità, competenza ed esperienza specifica, si rende indispensabile affidare l’incarico in questione a un professionista esterno, ai sensi del combinato disposto dall’art. 20 co. 3 della L.p. 23/1993 e dall’art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

a tale scopo è stato elaborato il capitolato speciale per l’incarico di asseverazione ai fini dell’analisi clima ed impatto acustico che specificano le caratteristiche dell’incarico richiesto, le modalità e i tempi di espletamento e che dovranno essere sottoscritte per accettazione dal professionista incaricato (all.1);

per quanto riguarda i requisiti che il Professionista deve avere, si ritiene necessario, oltre all’assenza dei motivi di esclusione, il possesso di formazione ed esperienza professionale in quanto Competente

in acustica ambientale della Provincia Autonoma di Trento (ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell'art. 14 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.) e l'iscrizione al portale ENTECA;

dato atto che la base d'asta per l'incarico per lo studio acustico integrale ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 è stato valutato in euro 15.889,12.= oltre ad oneri al 5% ed IVA per un totale di euro 20.353,96.= (QbII.20), ma che la prestazione richiesta al suddetto professionista risulta essere parziale (con esclusione dei requisiti acustici passivi, documentazione in corso di elaborazione nell'ambito dell'aggiornamento PFTE) ed inerente alla sola attività di analisi clima ed impatto acustico, la stazione appaltante ha valutato che la base d'asta per la suddetta prestazione corrisponda ai 2/3 della precedente, pari ad euro 10.592,75.= oltre ad oneri al 5% ed iva, per un totale di euro 13.569,31.=;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della L. P. 2/2016 e dall'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, l'incarico di studio acustico, conseguentemente all'importo non rilevante è già omogeneo e accessibile alle microimprese, piccole e medie imprese, per cui in coerenza con il principio del risultato non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, sia per motivi di natura tecnica che di convenienza economica;

preso atto che l'Ente deve individuare il soggetto avvalendosi dell'elenco degli operatori economici "*incarichi tecnici*" della PAT, ai sensi dell'art. 19 della L. P. 9 marzo 2016 n. 2, in conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa n. 1475 di data 02 ottobre 2020, richiamata dalla circolare PAT S506/2021, di cui al prot. Opera 3883 di data 08/06/2021, dal parere dell'Esperto Risponde n. 184 di data 23/03/2022 secondo cui *"non bisogna confondere l'Elenco operatori economici con l'elenco esclusivamente anagrafico presente sulla piattaforma di E-Procurement"* e come confermato dalla risposta di APAC di cui al prot. Opera n. 18047 di data 28/10/2026 ;

dato atto che, a seguito della consultazione del suddetto elenco, l'Ente ha quindi identificato il P.I. Alberto Piffer con proprio Studio a Lavis (TN) loc. Aicheri n. 2, C.F. PFF*** sulla base dell'idoneità professionale, dell'esperienza, delle capacità tecniche a curriculum e iscritto al portale ENTECA con numero di iscrizione 47 nonché della disponibilità ad assolvere la prestazione in tempi molto stretti;

visto il punto 3 dell'allegato della Delibera di Giunta provinciale n. 43 di data 23 gennaio 2026 "*Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. Revisione deliberazione n. 307/2020*" secondo cui "*Negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria il principio di rotazione si applica prendendo in considerazione i settori di servizi come di seguito identificati*" fra cui "*progettazione (sia essa impiantistica, strutturale, architettonica, comprensiva di tutte le analisi, indagini e rilievi preliminari necessari, ecc.)* si dà atto della circostanza che non si tratta dell'operatore economico "*risultato aggiudicatario di un precedente appalto rientrante nella stessa fascia di importo (..) e che abbia oggetto una commessa rientrante (..) nello stesso settore di servizi e nella stessa fascia di valore economico";*

dato atto che secondo l'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023 l'affidamento di un contratto avente *"un interesse transfrontaliero certo segue le procedure ordinarie"* proprie del sopra soglia, l'Ente accerta che nel caso in oggetto la circostanza non sussiste per cui è possibile procedere tramite la procedura semplificata dell'affidamento diretto;

dato atto altresì che ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 c. 6 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 3 c. 3 della L.p 2/2016, l'incarico in oggetto è una prestazione specialistica e accessoria alla progettazione (riportante cpv diverso dalla progettazione in senso stretto relativo a 90742400-4. "Servizi di consulenza in materia di inquinamento acustico") per cui può essere considerata una minima unità autonoma e funzionale;

visto l'art. 3 co. 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 che definisce l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";*

dato atto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 21 del d.lgs. 36/2023, le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti pubblici devono essere gestite "*attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili"* in data 29/10/2026 attraverso la piattaforma Contracta, l'Amministrazione ha richiesto al professionista di formalizzare il suddetto preventivo, da presentare unitamente al DGUE in cui si attesta l'assenza di conflitto di interessi di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione e l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;

vista la lettera d) del comma 3 dell'art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 secondo cui trattandosi di "*attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale*" non è richiesta alcuna certificazione antimafia fermi restando gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136;

preso atto che è stato allegato anche il capitolato speciale d'appalto (all. 1) che non costituisce parte integrante del presente provvedimento ma che dettaglia le caratteristiche della prestazione richiesta, le modalità e i tempi di espletamento e che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal professionista incaricato;

il servizio in questione dovrà infatti essere concluso entro 15 giorni consecutivi a partire dalla comunicazione di avvio della prestazione effettuata dal responsabile unico del procedimento onde evitare l'applicazione delle penali ivi contemplate, mentre il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica positiva della regolarità contributiva e di ogni altro eventuale adempimento normativo;

si specifica inoltre che nel capitolato speciale d'appalto è stata altresì prevista sia la possibilità di esecuzione anticipata della prestazione sia la clausola di revisione prezzi da applicarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva;

in data 06/11/2026 (Registro di sistema offerta n. PI407571-26), l'Ente ha quindi provveduto a visionare la documentazione necessaria all'affidamento inviata dal professionista unitamente al proprio preventivo, con un ribasso pari al 9,561%, per un ammontare netto di euro 9.580,00.=, a cui vanno aggiunti euro 479,00.= per oneri previdenziali 5% ed euro 2.212,98.= per oneri fiscali al 22%, per un totale complessivo di euro 12.271,98.=.

visto il co. 15-quater dell'art. 41 del d.lgs. 36/ 2023, introdotto dal d.lgs. 209/2024, secondo cui *"Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera*

b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento";

preso atto che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono stati previsti oneri specifici della sicurezza né costi della manodopera, in conformità a quanto disposto dall'art. 108 co. 9 del d.lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 26, co. 3bis del d.lgs. 81/2008 per cui non è necessario elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

dato atto che il CCNL per dipendenti degli studi e delle attività professionali del 16/02/2024, individuato ai sensi dell'art. 11 co. 2 del d.lgs. 36/2023, in tal caso non si applica in quanto l'operatore economico selezionato è un lavoratore autonomo senza dipendenti e/o collaboratori familiari impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

dato atto del ribasso offerto, si considera congruo il preventivo, come accertato dal parere emesso a supporto delle valutazioni del RUP redatto dal Dirigente del Servizio opere civili dell'Agenzia Provinciale Opere Pubbliche, ing. Marco Gelmini, di cui al prot Opera n. 17575 di data 19 ottobre 2026;

dato atto che, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi degli artt. 52, 94, 95, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023, la dichiarazione resa dall'appaltatore rientrerà nelle verifiche a campione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, per cui l'Ente provvederà a risolvere di diritto il contratto in caso di esito negativo delle stesse ovvero ad applicare le conseguenze ivi previste;

vista la natura e la specificità dell'incarico oggetto dell'appalto, non ritenendosi né utile, né vantaggioso per l'Amministrazione la suddivisione in lotti della prestazione in oggetto e l'affidamento di parte della stessa ad un soggetto diverso, stante l'entità, la tipologia della prestazione, non è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 co. 17 del d.lgs. 36/2023;

dato atto che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale, in conformità a quanto disposto dai co. 1 e 4 dell'art. 53, la stazione appaltante non richiede né la garanzia provvisoria né quella definitiva stante la natura, la specificità e il basso rischio di inadempimento da parte dell'operatore economico;

dato atto che l'operatore economico ha dichiarato i dati relativi alla propria polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza;

visti i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato a cui l'Amministrazione è tenuta ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/23 si ritiene che l'attività istruttoria eseguita sia idonea a garantire *"la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza"* in quanto permette il rispetto delle esigenze di efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa in relazione alla tipologia della prestazione e del relativo corrispettivo;

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui all'art. 50, comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 che autorizza l'Ente a procedere ad "*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a*

140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

dato atto che si ritiene che l'incarico in oggetto non rientri tra le competenze delegate ad APOP in quanto ricadente nella fase prodromica all'affidamento dell'appalto integrato (per la quale APOP fornisce la sola attività di supporto al RUP);

con il presente provvedimento si propone pertanto sia di affidare al P.I. Alberto Piffer con proprio Studio a Lavis (TN) loc. Aicheri n. 2, C.F. PFF*** l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, verso un corrispettivo pari ad euro 9.580,00.- (oltre a oneri previdenziali al 5% e iva al 22%), per un totale complessivo di euro 12.271,98.- (comprensivo di oneri previdenziali e iva), alla stregua dell'art. 18 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 15 co. 3 della L.P. 23/1990;

trattandosi di affidamento diretto i rapporti tra le parti sono regolati oltre che dal capitolato speciale anche dalla disciplina peculiare all'utilizzo della nuova piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, dalle disposizioni dell'ordinamento provinciale, ed in particolare la L. P. 9 marzo 2016, n. 2, la L. P. 19 luglio 1990, n. 23, dal relativo regolamento di attuazione del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, in quanto compatibili con il D. Lgs. 36/2023, nonché dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana;

per quanto riguarda il pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in quanto l'operatore economico ha dichiarato di non avere dipendenti per cui non è obbligato a tenere il libro unico del lavoro conseguentemente alla tipologia della sua impresa, alla stregua di quanto precisato dalle FAQ presenti sul sito Osservatorio della Provincia nella sezione "Servizi" alla sottosezione "Correntezza delle retribuzioni".

Le spese relative all'applicazione dell'articolo 5 bis della L.P. 2/2016 "Incentivi per le funzioni tecniche" riferite all'incarico in oggetto trovano copertura all'interno del Quadro economico dell'opera.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D.lgs. 36/2023, si individua nella persona del direttore Gianni Voltolini, il Responsabile Unico del Progetto, supportato dal Dirigente del Servizio opere civili dell'Agenzia Provinciale Opere Pubbliche, ing. Marco Gelmini, in conformità a quanto previsto dall'atto di delega, sopra menzionato, stipulato ai sensi dell'art. 7 della L.p. 26/1993.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;

- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale di data 23 gennaio 2026 n. 44;
- vista la I^ Variazione al Piano Investimenti 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, di data 24 aprile 2026 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 743, di data 25 maggio 2026;
- vista la I^ variazione al Budget economico 2026-2028 e la II^ variazione al Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17, del 2 settembre 2026 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1515, di data 2 ottobre 2026;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici";
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm;
- visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.;
- visto il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, l'affidamento diretto dell'incarico per lo studio acustico per la valutazione del clima acustico e dell'impatto acustico (art. 8 c. 2 e 3 della legge n. 447/1995) del nuovo Studentato a S. Bartolameo Trento "Blocco G" sito sulla p.f. 1189 nel c.c. di Trento ;

2. di affidare l’incarico di cui al punto 1) al P.I. Alberto Piffer con proprio Studio a Lavis (TN) loc. Aicheri n. 2, C.F. PFF***, tramite la piattaforma Contracta di approvvigionamento della pubblica amministrazione Trentina;

3. di quantificare in euro 9.580,00.=, a cui vanno aggiunti euro 479,00.= per oneri previdenziali 5% ed euro 2.212,98.= per oneri fiscali al 22%, per un totale complessivo di euro 12.271,98.= per l’incarico di cui al punto 1);

4. di approvare il capitolato speciale d’appalto che dettaglia le caratteristiche della prestazione richiesta, le modalità e i tempi di espletamento e che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal professionista incaricato il quale non costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all.1);

5. di quantificare in € 50,29 complessivi le spese relative all'applicazione dell'articolo 5 bis della L.P. 2/2016 "Incentivi per le funzioni tecniche" riferite all'incarico di cui al punto 2);

6. di dare atto che gli importi di cui al punto 3) e al punto 5) rientrano tra le spese del quadro economico approvato con determina n 110, del 21 maggio 2026, e trovano copertura sul Piano Investimenti 2026-2028 alla macrovoce P2022050 “L.338/2000 – Completamento San Bartolameo – Blocco G”;

7. di liquidare e pagare il corrispettivo della prestazione in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione dell’appalto, a seguito dell’esito della verifica della progettazione e della validazione del progetto e conseguentemente alla verifica positiva della regolarità contributiva e di ogni altro adempimento normativo.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all. 1:

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2026

LA RAGIONERIA

_____